

Codice A1513B

D.D. 6 agosto 2019, n. 1122

**L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. - D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. - Variazione denominazione e adeguamento/modifica statutaria ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. dell'Associazione "Squadra AIB e PC di Piedimulera ODV" già iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato - Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola - C.F. 92009250033 con sede legale nel Comune di Piedimulera (VB).**

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la Legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città Metropolitana e delle Province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

visto il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 06/06/2016 n. 106";

tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino ad operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..."* nei relativi registri... e... *"il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ... nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore"*;

richiamata la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017, prot. n. 34/0012604, che prevede, tra l'altro, che alle Organizzazioni costituite prima del 3 agosto 2017 *"la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione"* e che *"qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza"*

*solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto”.*

richiamato altresì il D.Lgs. n. 105 del 03/08/2018 contenente disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli artt. 5 (attività di interesse generale) e 101 (di differimento a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto 117 del termine per l'adeguamento del testo statutario) del D L.gs. 117/2017, nonché la legge 28 giugno 2019, n. 58 che tra le varie misure ha stabilito al 30 giugno 2020 il termine per l'adeguamento statutario.

Vista la comunicazione di modifica della denominazione e adeguamento/modifica statutaria, ai sensi del D. lgs. 117/2017, inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione “Squadra AIB e PC di Piedimulera ODV” all'ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola, ns. prot. n. 32596/A1513B del 11/07/2019:

Vista la variazione della denominazione sociale da “Associazione Volontari AIB di Piedimulera” a “Squadra AIB e PC di Piedimulera ODV” e la documentazione agli atti allegata:

- Statuto modificato e relativo verbale di assemblea straordinaria del 28/06/2019, registrati in data 01/07/2019, al numero 1069, serie Terza, UT Verbania;
- fotocopia del documento di identità del Presidente;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- copia dell'informativa sulla privacy;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Verbania

Ritenuto pertanto che l'Associazione di cui sopra continua ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa per il mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di presa d'atto delle modifiche apportate da parte dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale.

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 30 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 “Attribuzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e art. 96 “Ruolo organico del personale regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

#### DETERMINA

- di prendere atto della variazione della denominazione sociale dell’associazione da “Associazione Volontari AIB di Piedimulera” a “Squadra AIB e PC di Piedimulera ODV” - C.F. 92009250033 - e del nuovo testo statutario adeguato alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore  
Dott. Ivo Medina

La Dirigente di Settore  
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO